



COMUNE DI CASTELBUONO  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA N. 2 DEL 05 GEN 2021

IL SINDACO  
(Autorità Locale Sanitaria)

**VISTO** il DPCM del 03/12/2020 "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia contingibili ed urgenti, adottate ai sensi dell'art. 32, c. 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

**VISTE** le Ordinanze del Ministero della Salute "Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**CONSIDERATO** che l'andamento epidemiologico registra una circolazione importante del virus con un aumento progressivo dei casi positivi rilevati;

**TENUTO CONTO** dell'incremento dei contagi da COVID-19 nel territorio nazionale ed in particolare in quello comunale;

**VALUTATA** la necessità di adottare misure straordinarie per contenere i disagi dell'emergenza sanitaria;

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione secondo cui "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";

**VISTI** i provvedimenti ad oggi adottati a livello nazionale e regionale di gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 tuttora in atto ed in particolare il DPCM del 3 Novembre 2020;

**VISTO** l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

**VISTO** l'art. 50, commi 5, 6 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, ed in particolare, in caso di emergenze ed anche riorganizzando gli orari degli esercizi commerciali;

**VISTO** l'art. 32, c. 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**VISTO** l'O.AA.EE.LL. vigente in Sicilia;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. N° 267/2000 e dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

per le motivazioni sopra riportate,

**ORDINA**

**fermo restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del virus, con decorrenza immediata e fino al 31/03/2021, nel territorio del Comune di Castelbuono sono adottate le seguenti ulteriori misure:**

1) Coloro che fanno rientro dalle regioni d'Italia o da stati esteri, (se non già sottoposti all'arrivo al tampone rapido) in ingresso presso il Comune di Castelbuono dovranno sottoporsi al Tampone Covid-19 (nasopharyngeal) cosiddetti Test Rapido o Test Molecolare e dovranno collocarsi immediatamente in isolamento fiduciario per giorni dieci (10), anche in relazione al proprio nucleo familiare o del contesto abitativo, sino all'esito negativo del tampone. Gli stessi dovranno comunicare al proprio medico curante l'eventuale esito positivo del tampone ed al Responsabile del Comando di Polizia Municipale l'esito negativo dello stesso.

2) La sospensione delle visite domiciliari in occasione degli eventi funebri e dei cortei funebri. Per la tumulazione è consentita esclusivamente la presenza dei familiari per un massimo di 15 persone oltre gli operatori, con obbligo di mantenere la distanza interpersonale di un metro e di indossare i DPI che coprono naso, bocca e occhi.



3) L'accesso al Cimitero comunale è contingentato a quaranta (40) visitatori per volta. I visitatori dovranno indossare i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) in prossimità ed all'interno del Cimitero, eccetto i minori di anni sei ed i soggetti con forma di disabilità non compatibili con l'uso della mascherina nonché i soggetti che per interagire con quest'ultimi versino nella medesima incompatibilità. L'accesso nelle cappelle comunali e delle confraternite è contingentato ai componenti di 3 nuclei familiari per volta e per un massimo di sei persone che possono permanere all'interno delle cappelle per un tempo massimo di cinque minuti. L'accesso nelle cappelle gentilizie è contingentato ai componenti di un solo nucleo familiare per volta per un numero massimo di due persone. I visitatori dovranno osservare la distanza minima di metri 1 (uno) da altre persone. Il divieto di assembramento all'interno ed in prossimità del Cimitero comunale.

4) Gli esercenti ed eventuali dipendenti di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, autorizzati ai sensi del DPCM del 03/11/2020 all'esercizio dell'attività mediante consegna a domicilio e per asporto, dovranno adottare le seguenti misure:

- utilizzo obbligatorio di DPI (dispositivi di protezione individuale) a copertura di naso, bocca e occhi;
- mantenere la distanza interpersonale con i clienti all'atto della consegna a domicilio;
- osservanza delle linee guida in vigore per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.

5) Gli esercenti ed eventuali dipendenti di esercizi commerciali a posto fisso, dovranno adottare le seguenti misure:

- utilizzo obbligatorio di DPI (dispositivi di protezione individuale) a copertura di naso, bocca e occhi;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce, in alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- divieto assoluto per i clienti di manipolare generi del settore alimentare;
- informazione ai clienti in attesa per garantire il distanziamento interpersonale;
- osservanza delle linee guida in vigore per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.

6) Il commercio su area pubblica in forma itinerante può essere esercitato esclusivamente in posteggi isolati. Gli esercenti interessati dovranno avanzare istanza di rilascio della concessione di posteggio isolato all'Ufficio Commercio del Comune. Il competente Ufficio comunale che riceve le istanze assegna in via prioritaria i posteggi isolati istituiti con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 20/11/2008 e s.m.i. Nel caso in cui i posteggi di cui al punto precedente non sono sufficienti a soddisfare le richieste, l'Ufficio Commercio individuerà altre aree disponibili previo parere espresso dal Comando di Polizia Municipale in ordine agli aspetti viabilistici.

Gli esercenti ed eventuali dipendenti di esercizi commerciali in forma itinerante dovranno osservare le seguenti misure:

- utilizzo obbligatorio di DPI (dispositivi di protezione individuale) a copertura di naso, bocca e occhi;
- pulizia e igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- contingentamento dell'accesso al banco di vendita a cura degli esercenti con distanziamento interpersonale di almeno un metro tra le persone, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
- disponibilità ed accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani per i clienti;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce, in alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- divieto assoluto per i clienti di manipolare generi del settore alimentare;
- informazione ai clienti in attesa per garantire il distanziamento interpersonale;
- osservanza delle linee guida in vigore per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.

7) Il commercio su area pubblica del mercato settimanale del giovedì è autorizzato nel rispetto delle seguenti misure:

- sospensione fino a nuove disposizioni delle operazioni di spunta, al fine di dedicare le aree dei posteggi momentaneamente non occupati ad aree di rispetto in cui limitare la concentrazione massima di clienti nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- predisporre all'interno dell'area mercatale e precisamente in Via Mazzini due corsie longitudinali, la corsia adiacente le aree occupate dagli esercenti dovrà essere utilizzata in direzione da P.zza S. Paolo a Via Cefalù durante la fase degli acquisti, mentre, l'altra corsia dovrà essere utilizzata in direzione da Via Cefalù a P.zza S. Paolo durante la fase di esodo dall'area mercatale;
- gli esercenti il commercio nell'area mercatale dovranno occupare l'area concessa fino ad un massimo di mt. 8 di lunghezza e di mt. 2 di larghezza dal ciglio del marciapiede, con obbligo di distanziamento minimo di mt. 2 da un banco all'altro;
- ogni titolare di posteggio con al seguito di veicolo attrezzato è esente dall'obbligo di occupare l'area concessa fino ad un massimo di mt. 8 di lunghezza, mantenendo l'obbligo di distanziamento minimo di mt. 2 da un banco all'altro;
- obbligo di vendita solo frontale provvedendo a recitare con nastro lo spazio libero tra un banco e l'altro;
- pulizia e igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- contingentamento degli accessi ai banchi di vendita a cura degli esercenti con distanziamento interpersonale di almeno un metro tra le persone;
- distanziamento interpersonale di almeno un metro tra gli operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- disponibilità ed accessibilità a sistemi di disinfestazione delle mani per i clienti;
- divieto assoluto per i clienti di manipolare generi del settore alimentare;
- utilizzo di mascherina, visiera integrale e guanti monouso per tutti gli operatori del mercato;
- informazione ai clienti per il distanziamento interpersonale;
- osservanza delle linee guida in vigore per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.

8) Gli utenti del mercato settimanale dovranno adottare le seguenti misure:

- utilizzo obbligatorio di Dispositivi di Protezione Individuali a tutte le persone che accedono e transitano nell'area mercatale;
- permanere all'interno dell'area mercatale solo per il tempo strettamente necessario agli acquisti;
- obbligo del distanziamento interpersonale di almeno un metro e senza alcun assembramento;
- utilizzo obbligatorio delle apposite corsie predisposte per la fase degli acquisti e per la fase di esodo dall'area mercatale.

9) il divieto in tutto il territorio comunale di qualsiasi forma di intrattenimento musicale riprodotta all'esterno e all'interno dei locali di tutte le attività di esercizi pubblici, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere ivi comprese tutte le attività commerciali;

**La presente ordinanza ha validità con decorrenza immediata e fino al 31/03/2021, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti di proroga e/o revoca tenuto conto dell'andamento del contagio epidemiologico e delle disposizioni che verranno adottate dagli organi istituzionali preposti sovracomunali, sarà resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché tramite sito web Istituzionale.**

**La pubblicazione del presente provvedimento ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge.**


DISPONE

che la presente Ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di legge:

- A S.E. il Prefetto di Palermo
- Al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri
- Alla Guardia di Finanza – Comando di Cefalù
- Al Comando di Polizia Municipale
- Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
- Al DRPC (Dipartimento Regionale di Protezione Civile).

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 1.000,00 ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 25/03/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020.

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Palermo, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Sicilia o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale.



**IL SINDACO**  
**Mario Cicero**